



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 4 del 23/01/2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA PRESSO IL COMPARTO C.I.P.N.E.S. ZONA INDUSTRIALE DI OLBIA.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 22.01.2025 dall'ASL Gallura- Dipartimento di Prevenzione Area Medica, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (protocollo n. 2028 del 22.01.2025), con la quale si evidenzia che in data 21/01/2025, con nota PG/2025/1868 del 21/01/2025 sono pervenuti gli esiti delle analisi effettuate dal Laboratorio analisi dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 20.01.2025;

CONSIDERATO che dal referto delle analisi, si evince la NON rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 23/02/2023 n. 18 nel punto di consegna della rete presso l'utenza:

Nicchia Contatore Via Indonesia Cala Cocciani – zona industriale di Olbia per superamento del valore **Clorito** (valore rilevato: 0.80 mg/L);

EFFETTUATA la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASSL Olbia con la quale si esprime il giudizio sanitario di acqua non idonea al consumo umano;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto legislativo del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

RILEVATO altresì che dalla suddetta nota si evince che le acque di cui trattasi devono ritenersi ai sensi del D.Lgs 23/02/2023 n° 18, **NON idonee all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad esempio nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;**

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.



VISTE le vigenti leggi in materia;
Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso il comparto C.I.P.N.E.S. Zona industriale di Olbia, in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc.), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di alimenti e per l'igiene della persona e della casa (Provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte dell'ASL Gallura dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Società Abbanoa Spa;
- All'ATS Sardegna ASSL Olbia;
- Al CIPNES Gallura - Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- All'Ufficio Messi comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Olbia, 23/01/2025

Il Sindaco

SETTIMO NIZZI

documento firmato digitalmente